

due conferme e tre anni di non interrotto esercizio, egli acquista la stabilità, che gli verrà riconosciuta con decreto reale, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per le cause che possono dar luogo a promuoverne amministrativamente la sospensione o la rimozione o il collocamento a riposo d'ufficio, troveranno applicazione anche ai professori straordinari gli articoli 106, 107, 108 e 109 della legge 13 novembre 1859, che s'intendono estesi così a tutte le università.

(È approvato).

Art. 5.

I professori straordinari divenuti stabili formano parte del corpo accademico e potranno, sulla proposta della Facoltà, essere promossi ordinari nell'università presso cui si trovano:

1° purchè il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la coltura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa meriti di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre;

2° purchè gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari, dimostrino con nuovi lavori pubblicati, o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole di applicazione, la loro operosità scientifica.

Il giudizio sui meriti dei candidati sarà affidato ad una Commissione nominata ai sensi del 2° comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 6.

Sono aboliti gli articoli 89 e 90 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e gli articoli 28, 29 e 30 della legge 6 febbraio 1861, n. 82, pur rimanendo ferma la facoltà del ministro di nominare incaricati.

Sono abrogate le disposizioni delle vigenti leggi contrarie alla presente.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Garavetti. Ne ha facoltà.

GARAVETTI. Vorrei richiamare l'attenzione della Camera intorno ad una questione di equità, che è stata sollevata nella precedente discussione di questo disegno di legge e che secondo me non ebbe una soluzione precisa e rassicurante.

Dispone l'articolo 89 della legge Casati che i professori straordinari sono scelti indistintamente fra i dottori aggregati o fra i privati insegnanti: e che non si potrà derogare a questa regola che in favore delle persone contemplate negli articoli 64-69.

Ora in fatto è avvenuto che questi professori

straordinari sono stati scelti in alcune università, specialmente in quelle dell'antico regno di Sardegna, fra dottori aggregati. Sta bene che nell'articolo 90 è detto che i professori straordinari cessano d'ufficio col finire dei corsi dei quali furono incaricati, ma in fatto questi professori straordinari scelti nella classe dei dottori aggregati continuarono a insegnare e insegnano per effetto di rinnovate conferme da molti anni ed alcuni persino da oltre un trentennio. Ora io domando all'onorevole ministro ed alla Camera quale sorte sarà serbata a questi professori straordinari, poichè con questa proposta di legge che noi oggi approviamo, distruggiamo il titolo legale per cui costoro insegnano. Secondo la legge del 1859 la qualità di aggregato era il titolo precipuo per essere nominato professore straordinario. Ora una volta che questa legge abroga l'articolo 89, sopprime cioè l'istituto dell'aggregazione, quale sorte è serbata a questi insegnanti? Ripeto che di questi insegnanti ve ne sono parecchi che insegnano da moltissimi anni; vi pare equo, vi pare giusto che possano essere licenziati; in forza di questa nuova legge? (*Interruzioni e denegazioni da parte dell'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione e dell'onorevole relatore*).

Nella prima discussione di questa legge, il collega Campus-Serra propose l'identica questione, e l'onorevole ministro rispose che rimanevano intatti i diritti acquisiti. Io allora non fui presente, ma domando ora: quali sono questi diritti acquisiti? Quello dell'articolo 90, cioè quello che risponderebbe al diritto del ministro di non rinnovare la conferma al finire di ogni corso, oppure è un diritto acquisito che può e deve derivarsi da uno stato di fatto meritevole di tutta la considerazione della nuova legge, che disciplina per l'avvenire la nomina dei professori straordinari?

Insomma chi ha consumato le sue migliori energie nell'insegnamento per molti anni come professore straordinario nominato e confermato a norma degli articoli 89 e 90 della legge Casati, dovrà vedere nella nuova legge che ora approviamo la minaccia di perdere il suo ufficio e la sua posizione?

Attendo che l'onorevole ministro mi dia una risposta precisa, spiegando quale sia il diritto acquisito riserbato in forza di questa legge ai professori straordinari scelti fra i dottori aggregati.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Evidentemente l'onorevole Garavetti ha risposto a sè stesso colle ultime parole del suo discorso. I diritti acquisiti nascono dallo